



COMUNE DI CASTELGOMBERTO

Provincia di Vicenza

C.F.00185650249

C.A.P. 36070

Settore 2° Demografico, Statistico, Attività Produttive

Tel. 0445/424419-424449

Fax 0445/94157

Prot. n. 2672

ORDINANZA N. 9

ORARIO DI APERTURA E CHIUSURA DELLE ATTIVITA' DI ACCONCIATORE ED ESTETISTA

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

RICHIAMATA la seguente normativa:

- l'art. 3 della Legge 23/12/1970 n. 1142 "Modifiche alla Legge 14/2/1963 n. 161, concernente la disciplina dell'attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna e mestieri affini";
- la Legge 4/1/1990 n. 1 e la Legge Regionale 27/11/1991 n.29 "Disciplina dell'attività di estetista" e successive modificazioni ed integrazioni;
- la Legge 17/8/2005 n. 174 "Disciplina dell'attività di acconciatore";

VISTO l'art. 6 della Legge Regionale 27/11/1991 n. 29 "Disciplina dell'attività di estetista" e successive modificazioni ed integrazioni;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 10 del Decreto Legislativo 31/1/2007 n. 7, le attività di acconciatore ed estetista non possono essere subordinate al rispetto dell'obbligo di chiusura infrasettimanale;

RITENUTO di procedere ad un nuova disciplina degli orari di apertura e di chiusura delle attività di acconciatore ed estetista in luogo di quella risultante dai provvedimenti sindacali n. 67 - prot. n. 13239 - del 30/10/2000 e n. 43 - prot. n. 8386 - dell'11/6/2002;

VISTO l'art. 19 del Regolamento Comunale approvato con la deliberazione consiliare n. 38 del 28/9/2007;

ACQUISITO il parere favorevole delle Organizzazioni Sindacali di categoria;

DISPONE

L'orario di apertura e di chiusura delle attività di acconciatore ed estetista nell'ambito del Comune di Castelgomberto è stabilito come segue:

ART. 1- ORARIO GIORNALIERO

Le attività di acconciatore ed estetista possono rimanere aperte al pubblico quotidianamente dalle ore 7.00 alle ore 20.00.

Nel rispetto di tali limiti, il titolare può scegliere l'orario più funzionale alla propria attività, prevedendo o meno una pausa intermedia in alcune o in tutte

le giornate di apertura, fermo restando il rispetto della vigente normativa contrattuale in materia di lavoro subordinato.

E' concessa la prosecuzione dell'attività a porte chiuse, per un massimo di un'ora oltre l'orario determinato dal titolare , per l'ultimazione delle prestazioni in corso.

ART. 2 – CHIUSURA DELL'ESERCIZIO

I singoli operatori osservano la chiusura domenicale e festiva.

E' facoltativo osservare un'intera giornata di chiusura nel corso della settimana, previa comunicazione al Comune.

ART. 3 – DEROGHE ALLA CHIUSURA OBBLIGATORIA

Nel mese di dicembre e fino al 6 gennaio dell'anno successivo, la chiusura di cui all'art. 2 è facoltativa, con esclusione del giorno di Natale.

ART. 4 – SCELTA DELL'ORARIO

La scelta dell'orario da parte dell'esercente deve essere preventivamente comunicata al Comune, sia nel caso di nuova apertura che di variazione nel corso dell'anno.

In caso di subingresso, vale l'orario prescelto dal precedente titolare fino a quando il subentrante non comunicherà una scelta diversa.

In caso di variazione, il nuovo orario sarà applicabile a decorrere dal mese successivo la quello in cui è stata presentata la comunicazione di variazione.

L'operatore è tenuto a rendere noto al pubblico l'orario prescelto mediante l'esposizione di un apposito cartello vidimato dal Comune e ben visibile all'esterno del negozio.

ART. 5 – SANZIONI

Per l'inosservanza alla presente ordinanza si applicano le sanzioni previste dall'art. 21 del vigente Regolamento Comunale, approvato con la deliberazione consiliare n. 38 del 28/9/2007.

ART. 6 – NORME TRANSITORIE E FINALI

Il presente provvedimento sostituisce integralmente le precedenti ordinanze sindacali n. 67 - prot. n. 13239 - del 30/10/2000 e n. 43 - prot. n. 8386 - dell'11/06/2002.

Il Comando di Polizia Locale è incaricato di vigilare sull'osservanza del presente provvedimento.

Castelgomberto, 4 marzo 2008

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(Dott. Vincenzo Foglia)